

Validità delle clausole claims made nelle polizze assicurative: un'ulteriore conferma dalla Cassazione

LINK: <http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/responsabilita/2020-05-26/validita-clausole-claims-made-polizze-assicurative-ulterior...>



Validità delle clausole claims made nelle polizze assicurative: un'ulteriore conferma dalla Cassazione
Avv.ti Nicolò d'Elia, Luca Odorizzi e Laura Opilio - Studio CMS | 26/05/2020 10:25 Invia articolo per email Il mercato dell'assicurazione per la responsabilità civile - in particolare quella professionale - è da tempo dominato da polizze strutturate secondo il modello c.d. claims made. Tali polizze - mutate dall'esperienza anglosassone - si caratterizzano per il fatto la copertura assicurativa opera in relazione alle richieste risarcitorie avanzata nei confronti dell'assicurato durante il periodo di assicurazione. Il modello claims made si discosta da quello codicistico c.d. loss occurrence (di cui all'art. 1917 c.c.) in cui invece la copertura opera in relazione a fatti dannosi accaduti durante la vigenza della polizza assicurativa.

Nonostante la loro diffusione sul mercato italiano sin dalla fine degli anni '90, le claims made hanno incontrato una certa diffidenza da parte della giurisprudenza di legittimità che, in più occasioni, ne ha sancito, a vario titolo, l'invalidità (1) . Solo negli ultimi anni, attraverso due importanti interventi delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U. n. 9140/2016 e n. 22437/2018 (2)) i dubbi sulla legittimità del modello in questione appaiono essere stati superati. La validità delle clausole claims made è stata da ultimo ribadita dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 8117 del 23 aprile 2020 , che ha evidenziato i seguenti fondamentali aspetti. a) Le clausole claims made costituiscono una legittima deroga all'art. 1917 co. 1 c.c. La Suprema Corte di Cassazione ha rilevato in primis che il modello loss occurrence di cui all'art. 1917 co. 1 c.c. è norma derogabile dalle parti

che, nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, possono liberamente scegliere un modello di contratto assicurativo contenente una clausola claims made. La Suprema Corte prosegue asserendo che tale clausola sarà valida non solo ove "pura" (ossia, ove si preveda un periodo di retroattività illimitata volta a coprire un fatto illecito accaduto in qualsiasi periodo pre polizza) ma anche "impura" (ossia, ove la retroattività sia limitata o non prevista). b) Le clausole claims made non sono vessatorie La Suprema Corte respinge poi l'argomento per il quale le clausole claims made sarebbero limitative della responsabilità dell'assicuratore e, dunque, vessatorie ex art. 1341 c.c.. Al riguardo, la sentenza in esame precisa che una clausola assicurativa è da considerarsi vessatoria quando limita le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o esclude il rischio garantito.

La clausola claims made, invece, non esclude il rischio garantito ma lo circoscrive "in dipendenza di un fattore temporale aggiuntivo rispetto al dato costituito dall'epoca in cui è stata realizzata la condotta lesiva". Pertanto, non rientra nel perimetro di applicazione dell'art. 1341 c.c. c) Le clausole claims made non sono soggette al test di meritevolezza La Suprema Corte, poi, riprendendo le Sezioni Unite del 2018, rileva che il modello claims made ha trovato, di recente, espresso riconoscimento legislativo. Il riferimento è all'art. 11 della Legge c.d. Gelli-Bianco (L. 24/2017) che, nel disciplinare l'assicurazione obbligatoria per le strutture sanitarie e gli esercenti la professione sanitaria, ha di fatto imposto (e, quindi, codificato) il modello claims made. La clausola in questione è divenuta, dunque, legalmente tipica, ed è pertanto sottratta al controllo della meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti ai sensi dell'art. 1322 c. 2 c.c. (che presuppone l'atipicità del patto). d) Le clausole claims made sono valide anche in assenza di copertura postuma Da ultimo, la sentenza in commento aderisce a quanto affermato in secondo grado dalla Corte

territoriale, che aveva ritenuto valida una polizza claims made priva di copertura postuma. Difatti, la polizza - prevedendo un ampio periodo di retroattività - offriva tutela anche nel suo periodo finale di durata "in virtù del fatto che proficuamente anche l'ultimo giorno poteva essere presentata una richiesta di danno afferente al periodo pregresso". La pronuncia in oggetto rappresenta di certo un ulteriore e fondamentale presa di posizione della Suprema Corte a favore della validità e piena efficacia delle clausole claims made e, a detta di chi scrive, un passo inevitabile stante la codificazione della clausola claims made operata dalla Legge Gelli-Bianco. Il consolidarsi poi dell'orientamento che riconosce la piena legittimità di tale modello è da valutarsi senza ombra di dubbio con favore in quanto fornisce agli operatori del settore (soprattutto alle compagnie straniere poco propense al "rischio italiano") certezza. Per gli operatori è difatti essenziale che i contratti per la responsabilità civile collocati (e dunque i rischi assunti) non vengano stravolti da pronunce giurisprudenziali che neghino la validità dello schema assicurativo sotteso. Alla luce di

sentenze come quella in commento si immagina che le compagnie, anche quelle straniere, possono più serenamente affacciarsi sul mercato italiano offrendo coperture in forma claims made senza che una sentenza di merito ne infici la validità e riconduca le polizze sottese al modello loss occurrence. ----- (1) Si ricorda difatti che la Suprema Corte di Cassazione con sentenze n. 5624/2005 e n. 7273/2013 ne ha inizialmente sostenuto la potenziale natura vessatoria; poi con la sentenza n. 5791/2014 ha affermato, in sostanza, l'inderogabilità del modello loss occurrence (argomento ripreso anche dall'ordinanza n. 1465/2018); sino poi a giungere alla conclusione con sentenze n. 10506/2017 e n. 10509/2017 di ritenere le clausole claims made nulle e immeritevoli di tutela ove prive di copertura postuma. (2) Con la pronuncia n. 9140/2016 le Sezioni Unite hanno affermato, in sintesi, che la clausola è di per sé valida ma - in quanto patto atipico - è soggetta al controllo della meritevolezza degli interessi perseguiti ai sensi dell'art. 1322 c. 2 c.c. Poco tempo dopo, con sentenza n. 22437/2018, le Sezioni Unite hanno superato anche la necessità del test di meritevolezza, in base alla

considerazione che, nel frattempo, alcuni interventi legislativi avevano di fatto codificato la clausola claims made. [Clicca per Condividere](#)